Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Sabato, 24 febbraio 1934 - Anno XII — Numero 46

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933, n. 2119.
Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista degli equipaggi della marina velica ed approvazione del relativo statuto . . . . Pag. 980

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 2120.
Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza dell'Associazione « Pro Fanciullezza » di Acqui . Pag. 984

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 2121.
Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza dell'Asilo maschile « S. Nicolò », in Merano . . Pag. 984

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 2122.
Erezione in ente morale della fondazione « Lascito Marchese Mastrogiudice », con sede in S. Pietro Apostolo . . Pag. 984

1934

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 194.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 989, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34 . . . . Pag. 984

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 195.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1371, recante norme per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico per la provincia di Forlì. Pag. 985

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 196.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, recante modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del testo unico medesimo . . . . Pag. 985

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 197.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 872, concernente il conferimento al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale . . . . Pag. 985

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 198.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane. Pag. 985

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 199.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni . . . . Pag. 986

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 200.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia, nell'Agro Pontino . . . . Pag. 986

REGIO DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1934, n. 201.
Contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1934 . . . . Pag. 986

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 202.
Modificazioni alle zone di vigilanza doganale . . Pag. 986

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1934, n. 203.
Variazioni agli stanziamenti iscritti, pel corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome ed altri indifferibili provvedimenti . Pag. 987

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 204.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-1934, per restituzione di diritti all'esportazione . . . . Pag. 990

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 205.
Norme interpretative del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, sulle promozioni dei personali civili di gruppo A Pag. 990

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 206.
13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 . . . . Pag. 991

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934, n. 207.
Riconoscimento della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Marco, in Littoria . . . . Pag. 991

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1933.
Modifica della nomenclatura e classificazione delle merci ed istituzione di una tariffa eccezionale per i trasporti di nitrato di sodio . . . . Pag. 991

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 992

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 993

Ministero delle corporazioni - Ufficio della proprietà intellettuale: Elenco n. 1/1934 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578 . . . . Pag. 994

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione. . . . . Pag. 997
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 998

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni:
Concorso per esami a n. 20 posti del grado iniziale (10°) del ruolo B di prima categoria (ingegneri specializzati) nell'Amministrazione postale telegrafica . . . . Pag. 998
Concorso per esami a 50 posti del grado iniziale (11°) del ruolo A di prima categoria (personale direttivo) nell'Amministrazione postale telegrafica. . . . . Pag. 1000
Concorsi per esami a 500 posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione postale telegrafica, con contratto a termine, in 38 residenze . . . . Pag. 1003
Concorsi per titoli a 1000 posti di agente subalterno ausiliario nell'Amministrazione postale telegrafica, con contratto a termine, in 46 residenze . . . . Pag. 1006

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 46 DEL 24 FEBBRAIO 1934-XII:

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2123.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Amelia dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2124.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Anagni dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2125.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Bagnacavallo dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2126.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Bivona dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2127.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Carpi dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2128.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cesena dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2129.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Chivasso dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2130.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato « Francesco Mestica » di Cingoli dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2131.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato « Vigilio Inama » di Cles dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2132.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Lendinara dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2133.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Lugo dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2134.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Macomer dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2135.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Merano dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2136.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Monza dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2137.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Nola dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2138.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Osimo dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2139.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Pavullo nel Frignano dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2140.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Pordenone dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2141.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Portocivitanova dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2142.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato « Bartolomeo Borghesi » di Savignano di Romagna dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2143.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Stradella dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2144.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato « Ernesto Cesàro » di Torre Annunziata dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2145.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Treviglio dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2146.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Viadana dal vecchio al nuovo ordinamento.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2147.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Alanno in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2148.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Alba in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2149.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Ascoli Piceno in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2150.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Avellino in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2151.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Brescia in Regio istituto tecnico agrario specializzato per l'economia montana.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2152.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Cagliari in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2153.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Catania in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2154.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Catanzaro in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2155.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Cesena in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2156.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Conegliano in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2157.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Firenze in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2158.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Imola in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2159.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Lecce in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la tabacchicoltura e il tabacchificio.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2160.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Macerata in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2161.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Marsala in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2162.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Padova in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2163.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Pesaro in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2164.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Pescia in Regio istituto tecnico agrario specializzato per l'olivicoltura e l'oleificio.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2165.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Reggio Emilia in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la zootecnia e il caseificio.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2166.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Roma in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2167.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Sassari in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2168.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Todi in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2169.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Voghera in Regio istituto tecnico agrario.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2170.
Trasformazione della Regia scuola mineraria di Agordo in Regio istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2171.
Trasformazione della Sezione a corso quinquennale per periti edili annessa alla Regia scuola industriale di Belluno in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2172.
Trasformazione del Regio istituto industriale di Bergamo in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2173.
Trasformazione del Regio istituto industriale « Quintino Sella » di Biella in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2174.
Trasformazione della Regia scuola mineraria di Caltanissetta in Regio istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2175.
Regificazione e trasformazione del Corso libero di istituto industriale di Catania in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2176.
Trasformazione del Regio istituto di setificio di Como in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2177.
Trasformazione del Regio istituto industriale di Fermo in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2178.
Trasformazione del Regio istituto industriale « Saverio Altamura » di Foggia in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2179.
Regificazione e trasformazione del Corso libero di istituto industriale di Forlì in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2180.
Trasformazione della Regia scuola mineraria di Iglesias in Regio istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2181.
Trasformazione del Regio istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » di Intra in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2182.
Trasformazione del Regio istituto industriale « Vittorio Emanuele III » di Livorno in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2183.
Trasformazione della Regia scuola mineraria di Massa Marittima in Regio istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2184.
Trasformazione del Regio istituto industriale « Verona-Trento » di Messina in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2185.
Trasformazione del Regio istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini » di Napoli in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2186.
Trasformazione del Regio istituto industriale « A. Volta » di Napoli in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2187.
Trasformazione del Regio istituto industriale « Omar » di Novara in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2188.
Trasformazione del Regio istituto industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2189.
Trasformazione del Regio istituto industriale di Pisa in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2190.
Trasformazione del Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura « Tullio Buzzi » di Prato in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2191.
Trasformazione del Regio istituto industriale « A. Panella » di Reggio Calabria in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2192.
Trasformazione del Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2193.
Trasformazione del Regio istituto industriale di Torino in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2194.
Trasformazione del Regio istituto industriale di Trieste in Regio istituto tecnico industriale.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2195.
Trasformazione del Regio istituto industriale nazionale « Alessandro Rossi » di Vicenza in Regio istituto tecnico industriale.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933, n. 2119.
Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista degli equipaggi della marina velica ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 ottobre 1928, n. 2435, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria;

Vista la domanda in data 27 novembre 1933, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale fascista degli equipaggi della marina velica e sia approvato lo statuto all'uopo predisposto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale fascista degli equipaggi della marina velica, aderente alla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 9 luglio 1931, n. 1121, sono applicabili anche nei rapporti dell'Associazione nazionale alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 111. — MANCINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista degli equipaggi della marina velica.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di Associazione nazionale fascista degli equipaggi della marina velica, è costituita, con sede in Roma, una Associazione sindacale di primo grado, che riunisce il personale navigante sulle navi, la cui propulsione è principalmente affidata alla vela.

L'Associazione per le sue finalità statutarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, ne accetta i principi e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Associazione rappresenta legalmente tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

L'Associazione nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche e amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria che la compone e di tutelarne gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di altri accordi — i rapporti di prestazione d'opera, tra la categoria rappresentata e quella dei datori di lavoro;

c) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

d) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale, l'istruzione professionale dei soci;

f) di adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le derivano dalla Carta del lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato, e dallo statuto della Confederazione.

Art. 4.

L'Associazione potrà esplicare localmente la sua azione per il tramite di uffici locali, organi interni della Associazione, il cui numero, la cui sede ed i cui compiti saranno determinati dal Consiglio direttivo, d'accordo con la Confederazione.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, coloro che appartengono alla categoria per la quale l'Associazione è costituita e rispondono alle seguenti condizioni:

a) siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Direttorio confederale ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Essi sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi e le notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

La domanda d'iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dall'Associazione e dalla Confederazione.

Sono altresì tenuti ad informare la Associazione di tutte le controversie che sorgano fra essi ed i loro datori di lavoro sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Associazione nei casi di inadempienza dei datori di lavoro nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali di lavoro.

Art. 10.

Per la trattazione di questioni d'ordine generale o di questioni interessanti determinati gruppi di aderenti, il segretario dell'Associazione potrà convocare i soci in assemblee locali.

Tali convocazioni sono obbligatorie per eleggere ogni triennio i rappresentanti di categoria nell'assemblea generale dell'Associazione.

Il numero di questi rappresentanti sarà determinato dal Direttorio confederale, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Per le convocazioni delle assemblee locali e per le relative deliberazioni saranno osservate le norme stabilite per la assemblea nazionale dell'Associazione e quelle altre che, ove occorra, saranno determinate dal Direttorio della Confederazione.

TITOLO III.

Organi della Associazione.

Art. 11.

Sono organi della Associazione:

a) l'assemblea nazionale;

b) il Consiglio direttivo;

c) il segretario.

Art. 12.

L'assemblea nazionale è costituita da tutti i rappresentanti di categoria eletti nelle assemblee locali.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta l'anno; in via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo d ' rappresentanti che la compongono o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati a cura del segretario dell'Associazione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno sei giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Ciascun rappresentante ha diritto ad un voto.

I membri del Consiglio direttivo hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il segretario dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti almeno metà dei rappresentanti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, par alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13.

L'assemblea nazionale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione.

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Associazione ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti l'Associazione, nonchè della relazione finanziaria dei sindaci.

in sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario dell'Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

c) nomina del segretario e dei membri del Consiglio direttivo;

d) nomina dei sindaci;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo si compone del segretario e di 8 consiglieri, dei quali uno è nominato fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, e gli altri sette sono eletti dalla assemblea nazionale fra i soci dell'Associazione in modo che tutte le attività inquadrate abbiano adeguata rappresentanza.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è riunito normalmente dal segretario, una volta ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il segretario medesimo crederà opportuno convocarlo o ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre dei membri in carica oltre il segretario. I membri del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Direttorio confederale e al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina di nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo ha il compito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporsi all'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci;

e) di designare e nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima per la ratifica nella sua prossima riunione;

h) di provvedere alla nomina del personale dipendente dall'Associazione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 16.

Il segretario è eletto dall'assemblea nazionale. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

La nomina del segretario deve essere approvata a norma di legge.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per la quale l'Associazione è costituita. I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento dell'Associazione, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio al Consiglio dell'Associazione.

Art. 19.

Costituiscono le entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera a) sarà stabilito a norma del R. decreto 4 aprile 1929 n. 749.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563; e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Associazione dovrà essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 21.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno osservate le disposizioni e i regolamenti emanati dalla superiore Confederazione.

I dirigenti che ordinano o contraggono impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 22.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23.

Il bilancio preventivo, dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea nazionale.

Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

L'assemblea nazionale dell'Associazione nomina ogni anno tre sindaci i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il compito di verificare le contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta alla assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 25.

L'Associazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione a norma del proprio statuto.

Art. 26.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la competente Associazione di datori di lavoro, o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 27.

I contratti collettivi, di competenza della Associazione sono firmati dal segretario, quale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 28.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto alla Confederazione, ovvero alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, e, in mancanza di questa, al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliatrici ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 29.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre azioni dinanzi la Magistratura del lavoro se non avrà ottenuta l'autorizzazione dalla Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi la Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 30.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi, l'Associazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 31.

Il segretario ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengono meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo.

Art. 32.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito della loro attribuzione dai dirigenti della Associazione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'interessato; questi avrà diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al precedente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 33.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali della Associazione o che dimostrino difetto di senso morale e nazionale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Direttorio confederale. È salvo in ogni caso il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 34.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo o da un terzo dei rappresentanti di categoria.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l'assemblea nazionale dei rappresentanti di categoria. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quinti di voti.

In caso di urgenza le modifiche potranno anche essere deliberate dal Direttorio confederale.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 35.

In caso di revoca del riconoscimento della Associazione, il liquidatore, nominato dalla autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 36.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principi generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 2120.
Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza dell'Associazione « Pro Fanciullezza » di Acqui.

N. 2120. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Associazione « Pro Fanciullezza », di Acqui (Alessandria), viene dichiarata istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 2121.
Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza dell'Asilo maschile « S. Nicolò », in Merano.

N. 2121. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo maschile « S. Nicolò » con sede in Merano, viene dichiarato istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 2122.
Erezione in ente morale della fondazione « Lascito Marchese Mastrogiudice », con sede in S. Pietro Apostolo.

N. 2122. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Lascito Marchese Mastrogiudice », con sede in S. Pietro Apostolo, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 194.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 989, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 989, che approva gli organici del personale militare della

Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34, con la seguente modificazione:

« Nella tabella degli organici annessa al decreto: ruolo specialisti, alla nota 1, alle parole: categoria motoristi - capitani: 3, sono sostituite le altre: categoria motoristi capitani: 4, e alle parole: categoria automobilisti - capitani: 6, sono sostituite le altre: categoria automobilisti - capitani: 5 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 195.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1371, recante norme per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico per la provincia di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1371, recante norme per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico per la provincia di Forlì.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 196.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, recante modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del testo unico medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, recante modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del testo unico medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 197.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 872, concernente il conferimento al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 872, concernente il conferimento al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 198.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 199.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 200.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1934, n. 201.

Contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1931, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa fino al 31 dicembre 1934, la importazione in esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore di quintali 25.000 di guano di uccelli, compreso nella voce 716 della tariffa doganale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 202.

Modificazioni alle zone di vigilanza doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti l'art. 67 del testo unico della legge doganale approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e modificato secondo il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960; il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1248, e la legge 29 novembre 1928, n. 2676;
Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 160, col quale sono state determinate e descritte le zone di vigilanza doganale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella « Determinazione e descrizione delle zone di vigilanza » allegata al R. decreto 16 febbraio 1931, n. 160, vengono apportate le modificazioni di cui all'allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 137. — MANCINI.

ALLEGATO.

Modificazioni al testo della « Determinazione e descrizione delle zone di vigilanza » allegato al R. decreto 16 febbraio 1931, n. 160.

Provincia di Sondrio. — Il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La linea che delimita la zona di questa Provincia si collega con quella di Como, alla foce del fiume Adda sul Lago di Como; da tal punto segue la sponda destra dell'Adda fino a Tresenda che resta compresa nella zona; dal ponte di Tresenda percorre la strada di Aprica fino al villaggio di S. Pietro ».

Provincia di Belluno. — Nel secondo comma, le parole « fino all'incontro del rio Naie » sono sostituite con le parole « fino all'incontro del rio Aiale ».

Provincia di Venezia. — Il testo della seconda parte è sostituito col seguente:

« La linea che delimita la zona di vigilanza in quest'altra parte della Provincia, si raccorda con quella della provincia di Padova nel punto in cui il Taglio Nuovissimo del Brenta interseca, presso Conche, il confine provinciale; indi prosegue lungo detto Taglio sino all'incontro del canale di Valle ed arriva al fiume Adige nella località detta Cavanella di Adige; attraversa l'Adige e, dalla sponda opposta, segue il canale Taglietto Nuovo fino a Fenilone, ove si raccorda con la linea della provincia di Rovigo ».

Provincia di Rovigo. — Il testo è sostituito col seguente:

« La linea che delimita la zona di vigilanza in questa Provincia, si raccorda con quella della provincia di Venezia al punto di intersezione del canale Taglietto Nuovo col Po di Levante a Fenilone; segue il Po di Levante contro corrente sino ad incontrare la conca di Taglio di Porto Viro ed il Po Grande detto della Maistra.

« La linea continua attraverso al medesimo fiume per raggiungere la strada di Taglio di Po, e segue questa, lasciando fuori della zona il paese di Taglio di Po.

« Percorre poi la strada Romea fino a Rivà, indi va al Po di Goro ove, presso Mesola, si collega con la linea della provincia di Ferrara ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1934, n. **203**.

Variazioni agli stanziamenti iscritti, pel corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369, 388 e 513; 20 aprile 1933, nn. 389, 420 e 559; e 8 giugno 1933, nn. 623, 636, 646 e 663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma statale della strada e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 200.000, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1933-34, per opere di approvvigionamento idrico.

Art. 5.

È autorizzata l'assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio 1933-34, della somma di L. 200.000 a titolo di contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 125. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34.

a) *In aumento*:

Cap. n. 184 — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	L.	151.703,58
Cap. n. 203 — Concorso di enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari, ecc.	»	69.000 —
Cap. n. 209 — Somme da versare, ai sensi dell'art. 95 delle norme per la bonifica integrale, ecc. dai concessionari di opere e di sussidi di bonifica per spese di vigilanza, ecc.	»	805.931,90
Cap. n. 252-*bis* — Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per l'emigrazione, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 269 — Entrate eventuali per ricupero di fondi, ecc.	»	400.000 —
Totale	L.	1.438.635,48

b) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 99 — Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni sulle strade statali. (Art. 119 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740).

Cap. n. 120 — Concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale (legge 22 aprile 1932, n. 490).

Cap. n. 191 — Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

Cap. n. 238 — Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

Cap. n 253 — Interessi 0,50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui ai Regi decreti 15 settembre 1923, n 1997, 6 novembre 1924, n. 1881, e 3 gennaio 1926, n. 66 (art. 1 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 39 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	200.000
Cap. n. 60-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	65.000
Cap. n. 60-*ter* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	13.000
Cap. n. 62 — Diarie eventuali agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	L.	35.000
Cap. n. 65 — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	200.000
Cap. n. 66 — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	350.000
Cap. n 69 — Provvista di munizioni di prima dotazione, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	250.000
Cap. n. 108 — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	»	300.000
Cap. n. 114 — Spese per la Commissione tecnica permanente, ecc.	»	6.000
Cap. n. 150-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici di finanza	»	30.000
Cap. n. 174 — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc.	»	200.000
Cap. n. 185 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	500.000
Cap. n. 344 — Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	»	54.265
Cap. n. 455 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per la sistemazione dei palazzi del Senato del Regno	»	1.000.000
Totale degli aumenti	L.	3.203.265

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 67 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	L.	800.000
Cap. n. 203 — Indennità eventuali, di tramutamento ed altre, ecc. (Regia guardia di finanza)	»	100.000
Cap. n. 309 — Spese per la formazione del nuovo catasto, ecc.	»	30.000
Totale delle diminuzioni	L.	930.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	L.	17.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 7 — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero - Spese inerenti ai concorsi per la magistratura e per gli uffici giudiziari.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 51 — Sussidi al personale della scuole all'estero	L.	33.555
Cap. n 95 (aggiunto, in conto competenza) — Liquidazione di partite rimaste in sospeso in seguito alla soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione, ecc.	»	12.000
Totale	L.	45.555

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 23-IV (di nuova istituzione) — Spese per la sistemazione ed il completamento del Museo coloniale e della Mostra di propaganda coloniale	L.	170.000
Cap. n. 23-V (di nuova istituzione) — Spese per la partecipazione del Ministero delle colonie alla Mostra internazionale del Sahara a Parigi, alla Mostra nazionale d'agricoltura a Firenze e alla Mostra internazionale di arte coloniale a Napoli	»	230.000
Totale	L.	400.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 32 — Sussidi a vedove, orfani minorenni, ecc. di maestri elementari, ecc.	L.	30.000 —
Cap. n. 81 — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	»	792.973,61
Cap. n. 112 — Spese per il pensionato artistico, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 125 — Soprintendenze alle antichità, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 134 — Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche, ecc.	»	320.000
Cap. n. 157-*ter* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario all'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia »	»	200.000 —
Totale degli aumenti	L.	1.572.973,61

b) *In diminuzione*:

Voce		Importo
Cap. n. 43 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati, ecc.	L.	120.000
Cap. n. 44 — Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dagli enti di cultura, ecc.	»	30.000
Cap n. 54 — Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione media, ecc.	»	30.000
Cap. n. 61 — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 69 (modificata la denominazione) — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico didattico e scientifico e per l'acquisto di pubblicazioni - Altre spese inerenti ai fini così delle scuole come dei corsi o dipendenti da speciali disposizioni - Viaggi di istruzione e spese varie per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole e corsi secondari di avviamento professionale Regi o liberi e ad istituzioni affini	»	30.000
Cap. n. 72 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole industriali, ecc.	»	60.000
Cap. n. 99 — Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche, ecc	»	10.000
Cap. n. 111 — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	25.000
Cap. n. 129 — Paghe, mercedi ed indennità al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, ecc.	»	15.000
Totale delle diminuzioni	L.	350.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	3.000 —
Cap. n. 10 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 15 — Consigli e Commissioni - Spese relative	»	25.000 —
Cap. n. 29 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	118.703,58
Totale degli aumenti	L.	176.703,58

b) *In diminuzione*:

Voce		Importo
Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento al personale civile	L.	25.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 100-*bis* — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie (Italia centrale)	L.	200.000
Cap. n. 129 — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	»	69.000
Totale	L.	269.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 7 — Ispezioni e missioni, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 10 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	10.000
Cap. n. 15-*bis* — Spese per i servizi di copiatura	»	10.000
Cap. n. 20 — Sovvenzione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, ecc.	»	50.000
Cap. n. 54-*bis* — Indennità e diarie ai componenti di Commissioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, ecc.	»	10.000
Cap. n. 83 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. per lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	»	200.000
Cap. n. 98 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1932-33	»	1.005
Totale degli aumenti	L.	301.005

b) *In diminuzione*:

Voce		Importo
Cap. n. 72 — Compensi di costruzione, ecc.	L.	76.005
Cap. n. 79 — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione, ecc.	»	225.000
Totale delle diminuzioni	L.	301.005

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	L.	55.000

b) *In diminuzione*:

Voce		Importo
Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.	»	35.000
Totale delle diminuzioni	L.	90.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 49 — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc.	L.	3.200.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 4 — Indennità, assegni, rimborsi di spese, ecc.	L.	35.000
Cap n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	40.000
Cap. n. 67-*bis* (di nuova istituzione) — Contributi e spese per la partecipazione alla Mostra nazionale dell'agricoltura da tenersi in Firenze nell'anno 1934	»	250.000
Totale degli aumenti	L.	325.000

b) *In diminuzione*:

Voce		Importo
Cap. n. 32 — Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia, ecc.	L.	15.000
Cap. n. 39 — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	»	10.000
Cap. n. 45 — Spese per l'applicazione delle leggi sulla pesca, ecc.	»	5.000
Cap. n. 105-*bis* — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	255.000
Totale delle diminuzioni	L.	285.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *C.*

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1933-34.

1. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc.	L.	30.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20 — Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	30.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Assegni al personale assunto a contratto di lavoro (spese fisse)	L.	170.000
Cap. n. 24 — Spese di liti ed arbitraggi	»	90.000
Totale degli aumenti	L.	260.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Spese per studi di progetti, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 32 — Retribuzione al personale giornaliero, ecc.	»	60.000
Totale delle diminuzioni	L.	260.000

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Indennità per missioni, ecc.	L.	75.000 —
Cap. n. 10 — Retribuzione al personale diurnista	»	275.000 —
Cap. n. 27 — Spese per acquisto di impianti sociali, ecc.	»	43.576,75
Totale degli aumenti	L.	393.576,75

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 12 — Contributo a carico dell'Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio, ecc.	L.	75.000 —
Cap. n. 16 — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica, ecc.	»	318.576,75
Totale delle diminuzioni	L.	393.576,75

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. **204**.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-1934, per restituzione di diritti all'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1933, n. 646;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 230: « Restituzione di diritti all'esportazione, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34, è aumentato della somma di L. 30.000.000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. **205**.

Norme interpretative del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, sulle promozioni dei personali civili di gruppo A.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, riguardante le promozioni nei ruoli dei personali civili di gruppo *A*;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, concernenti le promozioni nei ruoli dei personali civili di gruppo *A* s'intendono applicabili unicamente ai personali compresi nei ruoli stessi, esclusi, pertanto, quelli transitoriamente considerati come appartenenti al gruppo *A*, in virtù dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ma che fanno parte di ruoli organicamente assegnati al gruppo *B*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, *foglio* 128. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 206.

13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 12 febbraio 1934-XII, sul decreto che autorizza una 13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

MAESTÀ!

Per sopperire ad inderogabili necessità del servizio di investigazione politica, è d'uopo aumentare di L. 1.000.000 il fondo relativo nel bilancio del Ministero dell'interno per il corrente esercizio finanziario.

In conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri l'indicata somma viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-1934 sono disponibili L. 15.353.320;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-1934, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di L. 1.000.000 da assegnare al cap. n. 80: « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 20 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, *foglio* 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934, n. 207.

Riconoscimento della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Marco, in Littoria.

N. 207. R. decreto 18 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo della Diocesi suburbicaria di Velletri in data 23 novembre 1933, relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Marco in Littoria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1933.

Modifica della nomenclatura e classificazione delle merci ed istituzione di una tariffa eccezionale per i trasporti di nitrato di sodio.

IL MINSTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nel volume 1° delle Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, nella tariffa eccezionale n. 132 P. V., è aggiunta la seguente serie I:

SERIE I - *Nitrato di sodio per concime.*

tazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo Tonn.	Classe
Stazioni serventi stabilimenti nazionali	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	5	69
		10	72

Art. 2.

Nella nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) la voce: « Sodio (nitrato di) » e la nota che segue la voce stessa sono annullate e sostituite dalle seguenti:

« Sodio (nitrato di) » - Vedi all. 7, categ. 5ª:

a) con titolo non superiore al 96 % . 61. 69. 72. — . —

b) con titolo superiore al 96 % . . 58. 62. 66. — 132

Nota. — Il nitrato di sodio con titolo fino al 96 % è, di regola, di colore giallognolo o grigiastro; quello con titolo superiore al 96 % è bianco ed ha inoltre, di solito, forma di granelli.

Art. 3.

Nell'elenco delle merci per le quali l'aumento percentuale risultante dall'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è ridotto al 350 % (art. 5 del R. decreto 14 maggio 1927, n. 790, e successive modificazioni), fra i concimi azotati compresi nella voce « concimi azotati di produzione nazionale » è da aggiungere il « nitrato di sodio ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(5542)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419 1419.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Caterina Soric fu Giorgio in Zdarzil, nata a Seghetto l'11 marzo 1882 e residente a Trieste, via Giustinelli n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Sori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Caterina Soric in Zdarzil è ridotto in « Sori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria di Caterina, nata il 2 novembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(542)

N. 11419-2718-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentic Domenico fu Antonio, nato a Gimino il 15 maggio 1868 e residente a Trieste, via San Cilino, n. 47, è restituito nella forma italiana di « Valenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Valentic nata Kalsek di Biagio, nata il 15 settembre 1881, moglie;
2. Giuseppe di Domenico, nato il 29 marzo 1904, figlio;
3. Rodolfo di Domenico, nato il 6 marzo 1909, figlio;
4. Renato di Domenico, nato il 29 novembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(543)

N. 11419-2719-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Valentic vedova Giuseppina fu Andrea, nata Szhuka, nata a Trieste il 2 aprile 1878 e residente a Trieste, Cologna in Monte n. 409, è restituito nella forma italiana di « Valenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(544)

N. 11419-2720-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentic Giovanni fu Giorgio, nato a Trieste il 21 giugno 1868 e residente a Trieste, Guardiella 1234, è restituito nella forma italiana di « Valenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Valentic nata Marc di Antonio, nata l'8 marzo 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(545)

N. 11419-2721-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Valentic vedova Francesca di Giovanni, nata Skemperle, nata a Trieste il 2 ottobre 1883 e residente a Trieste, Guardiella, 258, è restituito nella forma italiana di « Valenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Alberto fu Giov. Maria, nato il 16 aprile 1908, figlio;
2. Valerio fu Giov. Maria, nato il 14 febbraio 1911, figlio;
3. Guido fu Giov. Maria, nato il 15 maggio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(546)

N. 11419-2723-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentic Libero di Giuseppe, nato a Trieste il 12 agosto 1906 e residente a Trieste, via S. Maria Maddalena Superiore, 674, è restituito nella forma italiana di « Valenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Valentic nata Krasevic di Giuseppe, nata il 13 ottobre 1909, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(548)

N. 11419-2724-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentic Antonio fu Martino, nato a Torre di Parenzo il 20 giugno 1891 e residente a Trieste, via Madia, 7, è restituito nella forma italiana di « Valenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Valentich nata Mahne di Giovanni, nata il 23 novembre 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(549)

N. 11419-2725-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 apri-

Decreta:

Il cognome della signora Valentich Vanda fu Antonio, nata a Trieste, il 26 luglio 1918 e residente a Trieste, via Broletto, 16, è restituito nella forma italiana di « Valenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria fu Antonio, nata il 1° agosto 1924, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(550)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 14 febbraio 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Agapito Nati, vice console onorario della Repubblica Portoghese a Roma.

(5554)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà intellettuale

ELENCO n. 1/1934 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
28 gennaio 1932	Danelli Eugenio, a Milano.	Pezzo rotante per interruttori ed altri apparecchi elettrici (modello).	10511
29 marzo »	Giarolli Francesco, a Salorno (Trento).	Pompa irroratrice con agitatore a pressione d'aria (modello).	10512
6 luglio »	Schriftguss A. G. vorm. Brüder Butter, a Dresden (Germania)	Carattere corsivo sottile per uso tipografico (disegno).	10513
6 » »	Schriftguss A. G vorm. Brüder Butter, a Dresden (Germania).	Carattere corsivo grottesco neretto per uso tipografico (disegno).	10514
6 » »	Schriftguss A. G vorm. Brüder Butter, a Dresden (Germania).	Carattere maiuscolo di fantasia per uso tipografico (disegno).	10515
24 agosto »	Schriftguss A. G. vorm. Brüder Butter, a Dresden (Germania).	Carattere stampatello maiuscolo per uso tipografico (disegno)	10516
15 settembre »	Vezzani Amleto, a Milano.	Scaldabagno automatico a gas con cassa esterna e sezione orizzontale esagonale (modello).	10517
27 settembre »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di grifone in lana da applicarsi a spilli, bottoni a pressione e simili (modello).	10518
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di zebra in lana da applicarsi a spilli, bottoni a pressione e simili (modello).	10519
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di diavolo in lana da applicarsi a spilli, bottoni a pressione e simili (modello).	10520
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di toro in lana da applicarsi a spilli, bottoni a pressione e simili (modello).	10521
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di asino in lana da applicarsi a spilli, bottoni a pressione e simili (modello).	10522
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di lupa con collare in lana da applicarsi a spilli, bottoni a pressione e simili (modello).	10523
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di gallo in lana da applicarsi a spilli, bottoni a pressione e simili (modello).	10524
11 ottobre »	Belli Esnaldo, a Genova - Bolzaneto.	Astuccio custodia da applicarsi a dei rotolini di carta pergamino gommata per uso di cancelleria (modello).	10525
11 dicembre »	Herm. Herdegen Verkaufs G. m. b. H., a Berlin-Adlershof.	Perforatore per carta (modello).	10526
9 gennaio 1933	Balsamo Raffaele, a Lecce.	Motocicletta (modello).	10527
14 » »	Dansi Nello, a Milano.	Allegoria dell'Anno Santo (disegno).	10528
3 » »	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	10529
3 » »	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	10530
3 » »	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	10531

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
3 gennaio 1933	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	10532
3 » »	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	10533
3 » »	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	10534
3 » »	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	10535
5 » »	Distilleria Milano di Meucci Igino, a Milano	Cialda costituita in forma di pipa (modello).	10536
7 » »	Thiella Domenico, a Milano	Astuccio per oggetti di cancelleria (modello).	10537
11 » »	Ascarelli Enrico, a Roma.	Manicotto per il piantone del volante di guida delle automobili Fiat 508-Balilla (modello)	10538
10 » »	Fratelli Bertolini, a Omegna.	Dispensa a ghiacciaia (modello).	10539
10 » »	Fratelli Bertolini, a Omegna.	Dispensa a ghiacciaia (modello).	10540
3 novembre »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con diagonali multicolori (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 13 settembre 1933).	10541
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con palme cachemir (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10542
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con fasci di fiori dei campi (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10543
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con fondo pieno di narcisi (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 13 settembre 1933).	10544
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con disseminato di palle in opposizione di tinta su sfondo striato (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10545
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con disseminato a fondo pieno raffigurante ali di uccelli (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 13 settembre 1933).	10546
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con disseminato fitto di piccole impronte di diverso colore (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 13 settembre 1933).	10547
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con mazzi di fiori dei campi su sfondo di linee diagonali (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10548
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con disseminato di anemoni su sfondo di fiorellini (disegno) (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10549
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con fondo pieno di narcisi (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10550
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con fogliame di felce (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10551
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia)	Stoffa decorata con fondo pieno di grosse margherite (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10552

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
3 novembre 1933	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con fondo pieno di fiori e fogliami (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10553
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con fondo pieno di clematidi (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 13 settembre 1933).	10554
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con disseminato di fiori cinesi (disegno) (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10555
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con gettata di piccoli papaveri (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10556
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con fondo pieno di piccole margherite dei campi (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10557
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con disseminato di foglie grandi e piccole su fondo scuro (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933)	10558
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con disseminato di bacche colorate riposanti ciascuna su di una foglia (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10559
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con sbarre ondulate in opposizione di tinta (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 13 settembre 1933).	10560
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con disseminato di palle piene rigate e cerchiate (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10561
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con disseminato di piccole barre irregolari. ondulate e multicolori (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 13 settembre 1933).	10562
3 » »	Ditta: Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con gettata di tratti multicolori su fondo unito (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933)	10563
3 » »	Ditta: Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con fondo pieno di prugne (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10564
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con fondo pieno di garofani su sfondo unito (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10565
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con fondo pieno di piccole foglie su sfondo unito (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 13 settembre 1933).	10566
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con fondo pieno di grappoli d'uva (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 13 settembre 1933).	10567
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con grossi incroci tipo laneria (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10568
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con papaveri su fogliame (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 13 settembre 1933).	10569
3 » »	Ditta: Bianchini - Ferier, a Lione (Francia).	Stoffa decorata con fondo pieno di papaveri, fiordalisi e margerite (disegno). (Rivendicazione di priorità dal 16 settembre 1933).	10570

Roma, 15 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore: A. JANNONI.

(5557)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	NTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5% Littorio	92426 92427	2.500 — 500 —	*Zambino* Candida-Antonia di Candida, domt. a Falicetto, fraz. di Verzuolo (Cuneo), vincolate.	*Zambina* Candida-Antonia, domt come contro, vincolate.
3,50 %	225436	1,498 —	Gatti Emma di Benedetto, nubile, domt. a casale Monferrato (Alessandria), vincolata come dote costituita alla titolare futura sposa di Calosso *Edoardo* di Carlo.	Gatti Emma di Benedetto, nubile, domt. a Casale Monferrato (Alessandria), vincolata come dote costituita alla titolare futura sposa di Calosso *Luigi-Edoardo-Teodoro-Eurelio* di Carlo.
Cons. 5%	210226	135 —	Marini *Carlo* fu Mario, minore sotto la p. p. della madre Cavallotti Margherita fu Baldassare, ved. Marini, domt. a Milano.	Marini *Carla* fu Mario, minore ecc. come contro.
3,50 %	568435	115.50	*Iannelli* Francesco fu Carlo, dom. a Gasponi (Catanzaro), ipotecata.	*Iannello Francesco* fu Carlo, domt. come contro, ipotecata.
Cons. 5% Littorio	24067 24068 24069	90 — 90 — 90 —	Quagliotti Caterina . . . . } fu Antonio, Quagliotti Maria . . . . . } *minori sotto la p. p.* Quagliotti Teresa . . . . } *della madre Tenca Pierina o Pietrina di Giovanni ved. di Quagliotti Antonio*, domt. ad Ippaussu (Brasile).	Quagliotti Caterina . . } fu Antonio, domt. Quagliotti Maria . . . } ad Ippausso (Bra- Quagliotti Teresa . . } sile).
Cons. 5%	277318	45 —	*Impedoro* Francesco fu Vito, minore sotto la p. p. della madre Casulli Rosa, domt. a Putignano (Bari).	*Impedovo* Francesco fu Vito, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA

(1749)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 44.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 febbraio 1934 Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.52
Inghilterra (Sterlina)	58.65
Francia (Franco)	75.30
Svizzera (Franco)	369.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.675
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.42
Cecoslovacchia (Corona)	48 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.555
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.715
Polonia (Zloty)	217 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155.75
Svezia (Corona)	3.04
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	90.275
Id. 3,50 % (1902)	90.25
Id. 3 % lordo	67 —
Prestito Conversione 3,50 %	94.525
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.175
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.725
Id. id. id. 1940	105.30
Id. id. id 1941	105.45
Id. id. id. 1943	99.325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.025

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per esami a n. 20 posti del grado iniziale (10°) del ruolo B di prima categoria (ingegneri specializzati) nell'Amministrazione postale telegrafica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi rispettivamente di guerro o della causa nazionale; e il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani dei caduti rispettivamente in guerra o per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni; e il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, che approva le nuove tabelle organiche;

Ritenuto necessario coprire parte dei posti vacanti nel ruolo *B* di 1ª categoria (ruolo degli ingegneri specializzati);

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 12 dicembre 1933-XII, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1934-XII;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 12 dicembre 1933-XII, di S. E. il Capo del Governo, è bandito un concorso per esami a 20 posti del grado iniziale (grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati - ruolo *B*) di 1ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (allegato I - tabella I - al R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345).

Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, al concorso non può partecipare il personale femminile.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano sorpassato l'età di 32 anni.

Però, per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 37, per gli invalidi o mutilati di guerra o della causa nazionale e per i decorati al valore militare ad anni 43.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente e ininterrottamente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui detti limiti di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono essere muniti di laurea in ingegneria o in fisica o in chimica.

Per i provenienti dal cessato Impero austro-ungarico, sono ammessi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole di quell'ex regime.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 5, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi, servizio 2°, divisione 1ª, sezione 1ª - e dovrà pervenire alla predetta Direzione generale non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente decreto sarà pubblicato, corredata da tutti i prescritti documenti, indicati nell'allegato n. 1 del presente bando.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e il personale avventizio avente titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande documentate nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda stessa.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non pervengano all'indirizzo sopraindicato entro il suddetto termine di 60 giorni e che comunque non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti in Colonia, è consentito di inviare la sola domanda nel termine di 60 giorni, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte, altrimenti saranno anch'essi esclusi dal concorso.

Art. 5.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto (allegato n. 2).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti la precedenza è determinata dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, dal R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e, infine, dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, ferme restando le disposizioni relative agli invalidi o mutilati di guerra o della causa nazionale, agli ex combattenti e a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o anche posteriore se fregiati del distintivo di ferito di cui agli articoli 1 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, agli articoli 1, 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè quelle relative agli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale di cui agli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e al già citato art. 1 del R. decreto-legge n. 1706.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario della Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale, sarà nominata la Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, con la qualità di volontario e l'assegno mensile lordo di lire 800, cui si applica la riduzione del 12 per cento, ai termini del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Se la residenza di ufficio è la setssa del luogo del loro domicilio, l'assegno mensile lordo è di L. 400, da ridursi del 12 per cento.

Compete, inoltre, l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore del concorso che non assume le sue funzioni entro il termine fissatogli, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di ulteriore diffida, anche se non abbia presentata espressa rinuncia.

Il suo posto sarà assegnato con le norme di cui al precedente art. 6.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di volontario ha la durata non inferiore ai sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 9.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori tecnici (grado 10° di 1ª categoria del ruolo B degli ingegneri specializzati) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

E' in facoltà dell'Amministrazione di sostituirli con le norme del precedente art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Ciano.

Allegato N. 1.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI
che il candidato deve unire alla domanda:

a) Estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 7, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

d) Diploma originale, o copia autentica, della laurea in ingegneria o in fisica o in chimica.

E' tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto;

c) Certificato, su carta da bollo da L. 3, del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto, dal quale risulti che il candidato sia cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) Certificato, su carta da bollo da L. 3, di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il condidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10, legalizzato dal procuratore del Re;

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 3, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale, dal quali risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità. Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, dovrà essere legalizzato dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso ad una visita sanitaria di controllo;

g) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra e corredata della dichiarazione integrativa.

Gli invalidi della guerra 1915-18, o della causa nazionale dimostreranno la loro qualità o col libretto di pensione o col decreto di concessione della pensione, ovvero mediante copia autentica di uno dei detti documenti.

Gli orfani di guerra o dei caduti della causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dalle competenti Autorità e debitamente legalizzato;

h) Certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese ed il giorno della relativa iscrizione;

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune stesso

I candidati celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare il detto certificato.

I concorrenti che già rivestono la qualità di dipendenti statali non di ruolo, debbono, inoltre, presentare:

l) Attestazione dell'Amministrazione cui appartengono (o del direttore provinciale, se dipendenti dall'Amministrazione postale telegrafica) dalla quale risulti la durata del servizio civile effettivamente prestato e la dichiarazione che il concorrente non si è presentato ad altro concorso del genere, bandito dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che siano giornalieri dipendenti dall'Amministrazione postale telegrafica, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*), purchè nella attestazione di cui alla lettera *l*), risulti che già, a suo tempo, abbiano presentato il certificato o l'estratto dell'atto di nascita, nonchè il prescritto titolo di studio e la documentazione militare e delle benemerenze di guerra o della causa fascista, conformemente al disposto delle lettere *b*) e *g*). Se detti documenti non furono, a suo tempo, presentati dal concorrente, dovranno essere prodotti a corredo della domanda e in conformità alle lettere *a*), *b*) e *g*).

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali civili, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*) e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

I concorrenti che si trovino sotto le armi per obblighi di leva potranno esibire, invece dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), e *g*), un certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro sana e robusta costituzione, esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. In difetto di detto certificato sono tenuti a presentare tutti i documenti prescritti. Anche l'eventuale certificato del comandante del Corpo dev'essere rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Visto, *Il Ministro*: CIANO.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

MATERIE DI ESAME SCRITTO

1. — *Matematica*

a) Nozioni sui numeri complessi — Formula di Moivre.

b) Calcolo differenziale: Funzioni di una o di più variabili — Derivate e differenziali delle funzioni di una o di più variabili, esplicite, implicite e composte — Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di Maclaurin — Applicazioni alle funzioni esponenziali, circolari ed iperboliche — Massimi e minimi — Applicazioni alle curve ed alle superficie.

c) Calcolo integrale: Definizione dell'integrale — Regole di integrazione — Integrali di differenziali razionali, irrazionali, trascendenti — Applicazioni a misure geometriche: lunghezze, aree piene — Integrali multipli: aree e volumi — Equazioni differenziali — Equazioni di 1° ordine fra due variabili — Tipi più comuni: equazioni lineari e coefficienti costanti.

d) Elementi di calcolo vettoriale: Somme di vettori — Prodotto di un vettore per un numero reale — Coordinate dei vettori — Prodotto interno e prodotto vettoriale — Applicazioni alla geometria ed alla trigonometria — Derivate dei vettori — Gradiente — Rotazione — Divergenze.

e) Nozioni sulle funzioni iperboliche.

2. — *Fisica — Teoria delle trasmissioni T. T. con e senza fili — Radiotecnica.*

a) Fisica.

Acustica: Produzione e propagazione dei suoni; teorema di Newton; principio di Huygens; riflessione — Caratteri distintivi dei suoni — Composizione dei suoni; legge di Fourier — Interferenza e battimenti — Risonanza acustica — Scala musicale — Voce ed udito.

Ottica: Emissione e propagazione della energia raggiante — Riflessione e rifrazione della luce — Spettroscopia — Assorbimento della energia raggiante — Assorbimento, diffrazione e polarizzazione della luce — Fotometria — Elettricità e magnetismo: Azioni elettriche — Capacità elettrica; condensatori — Azioni magnetiche — Corrente elettrica — Fenomeni elettrolitici e teoria della pila — Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica — Induzione elettromagnetica — Potenziale elettrodinamico — Coefficienti di induzione — Unità di misura — Circuiti a corrente alternata — Elettroni — Campo newtoniano; funzione potenziale — Flusso uscente da una superficie chiusa — Divergenza — Teorema di Stockes — Equazioni di Poisson e Laplace.

b) Teoria delle trasmissioni T. T. con e senza fili.

Equazioni di Maxwell — Propagazione per onde piane — Teorema di Pointing — Circuiti a costanti concentrate con resistenza e induttanza in serie, resistenza e capacità in serie, resistenza, induttanza e capacità in serie, nei casi di f. e. m. costante e di f. e. m. armonica semplice; periodo transitorio e di regime — Impedenza — Risonanza — Circuiti a costanti elettriche uniformemente distribuite.

Equazione dei telegrafisti — Casi particolari in cui uno o più delle costanti siano nulle — Linea uniforme di lunghezza infinita — Linea finita in corto circuito e linea aperta alla estremità ricevente — Impedenza delle linee — Valori delle correnti in arrivo per date correnti in partenza — Linee artificiali — Circuiti telefonici aerei e in cavo — Attenuazione e distorsione — Induzione mutua fra circuiti — Propagazione delle correnti nei cavi sottomarini — Valvole termoioniche e loro impiego come generatrici, amplificatrici e modulatrici — Generalità sui quadripoli; filtri elettrici.

c) Radiotecnica.

Costanti dei circuiti — Resistenza in alta frequenza — Effetto della pelle — Induttanza, capacità — Circuito semplice e circuiti accoppiati — Fenomeni di risonanza — Circuiti con costanti distribuite — Aerei — Linee di alimentazione in alta frequenza — Fili di Lecher — Teoria del dipolo hertziano — Fenomeni di propagazione — Apparecchi tipo radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi; principi e schemi — Modulazione — Cenni sulle misure radiotecniche — Misure di frequenza — Ondametri — Cenni sulla tecnica delle onde cortissime — Aerei direttivi — Sistemi a fascio — Moltiplicazione della frequenza — Amplificazione della potenza — Radiogoniometria.

3. — *Elettrotecnica generale.*

a) Teoria particolareggiata della dinamo e dei motori a corrente continua — Alternatori — Trasformatori — Motori a corrente alternata — Illuminazione elettrica — Trasporti di energia — Raddrizzatori.

b) Sistemi di misure elettriche e magnetiche — Misure di correnti, di voltaggi e di potenze — Misure di piccole, medie e grandi resistenze — Misure di capacità e di induttanza — Cenno sulla teoria degli errori — Prove di collaudo del macchinario elettrico.

MATERIE DI ESAME ORALE.

Oltre le predette materie di cui all'esame scritto:

4. — *Contabilità di Stato.*

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Visto, *Il Ministro*: CIANO.

(2095)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per esami a 50 posti del grado iniziale (11°) del ruolo A di prima categoria (personale direttivo) nell'Amministrazione postale telegrafica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi rispettivamente di guerra o della causa nazionale, e il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti la protezione e l'assistanza degli orfani dei caduti rispettivamente in guerra o per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fa-

scista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni; e il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, che approva le nuove tabelle organiche;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernenti i limiti massimi di età per l'ammissione ai concorsi;

Ritenuto necessario coprire i posti vacanti nel ruolo *A* di prima categoria, personale direttivo postale telegrafico;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1934-XII;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 12 dicembre 1933-XII di S. E. il Capo del Governo è bandito un concorso per esami a 50 posti del grado iniziale 11° del ruolo *A* di prima categoria, personale direttivo postale telegrafico (allegato 1 - tabella n. 1 - al R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345).

Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, al concorso non può partecipare il personale femminile.

Art. 2.

Dei predetti 50 posti, 33 sono riservati ai concorrenti provvisti di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Regie università del Regno, oppure di una delle lauree in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali, riconosciute equipollenti.

Gli altri 17 posti sono riservati esclusivamente al personale di seconda categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed ai ricevitori dell'Amministrazione stessa, rispettivamente con 6 ed 8 anni di effettivo servizio, compreso, per gli impiegati di seconda categoria, quello fuori ruolo; e che siano provvisti, tutti, del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per l'ammissione al presente concorso sono valide altresì le lauree ed i titoli di studio conseguiti presso il cessato Impero austro-ungarico, riconosciuti equipollenti ad uno di quelli indicati nel presente articolo.

Art. 3.

Al suddetto concorso possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuta l'età di anni 18 e non abbiano sorpassato l'età di 32 anni.

Però, per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato ad anni 37; per gli invalidi e mutilati di guerra o della causa nazionale e per i decorati al valore militare ad anni 43.

Inoltre, per coloro che risultano regolarmente e ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sui detti limiti massimi di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni; ovvero, infine, concorrano nella qualità di ricevitore postale e per i posti riservati a tale categoria dal precedente art. 2.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 5, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II, Divisione I, Sezione I, e dovrà pervenire alla predetta Direzione generale non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente decreto sarà pubblicato, corredata da tutti i prescritti documenti indicati nell'allegato 1.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e il personale avventizio avente titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande documentate nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio; i ricevitori a mezzo della Direzione provinciale.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda stessa.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non pervengano all'indirizzo sopraindicato entro il suddetto termine di 60 giorni e che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di inviare la sola domanda nel termine di 60 giorni suddetto, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 5.

La Direzione provinciale e i Servizi interessati dovranno trasmettere subito, per ciascuno dei concorrente di seconda categoria, il parere della Commissione di avanzamento circa l'ammissibilità al concorso, e, per i dipendenti ricevitori, il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie.

Gli elenchi dei candidati ammessi o non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto (allegato n. 2).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito votazioni non inferiori ai minimi sopra indicati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti la precedenza è determinata dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, dal R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e, infine, dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 7.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, entro il limite di 33 posti ai concorrenti di cui al primo alinea del precedente art. 2.

Gli altri 17 posti saranno assegnati, secondo l'ordine di graduatoria, al personale di seconda categoria e ai ricevitori di cui al secondo alinea dello stesso art. 2.

Restano ferme le disposizioni relative agli invalidi o mutilati di guerra o della causa nazionale, agli ex combattenti e agli inscritti ai Fasci di combattimento, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o anche posteriore se fregiati del distintivo di ferito, di cui articoli 1 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, agli articoli 1, 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè quelle relative agli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale di cui agli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1327, e al già citato art. 1 del R. decreto-legge n. 1706.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono assunti temporaneamente in prova, con la qualifica di volontario e l'assegno mensile lordo di

L. 800, cui si applica la riduzione del 12 per cento, ai termini del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Compete, inoltre, l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste.

Se la residenza di ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio, l'assegno mensile lordo è di L. 400, da ridursi del 12 per cento.

Ai provenienti da altri ruoli statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Salvo il disposto dell'articolo 2 (comma 3ª) del citato R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di volontario ha la durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Il vincitore del concorso che non assuma le sue funzioni entro il termine fissatogli, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di ulteriore diffida, anche se non abbia presentato espressa rinuncia.

Il suo posto sarà assegnato con le norme di cui al precedente art. 7.

Art. 10.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori ed assimilati (grado 11° di prima categoria del ruolo *A*), con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

E' in facoltà dell'Amministrazione di sostituirli con le norme del precedente articolo 7.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO N. 1.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI
che il candidato deve unire alla domanda.

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 7, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

b) Diploma originale, o copia autentica, di uno dei titoli indicati nell'art. 2 del bando.

E' tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto;

c) Certificato, su carta da bollo da L. 3, del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto, dal quale risulti che il candidato sia cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) Certificato, su carta da bollo da L. 3, di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10, legalizzato dal procuratore del Re;

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 3, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità. Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, dovrà essere legalizzato dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 922, nella forma prescritta dal successivo articolo 15 del Regio decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso ad una visita sanitaria di controllo;

g) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e corredata dalla dichiarazione integrativa.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o della causa nazionale dimostreranno la loro qualità producendo il libretto di pensione o il decreto di concessione della pensione, ovvero copia autentica di uno dei detti documenti.

Gli orfani di guerra o dei caduti della causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dalle competenti autorità e debitamente legalizzato;

h) Certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese ed il giorno della relativa iscrizione;

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune stesso.

I candidati celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare il detto certificato.

I concorrenti che già rivestono la qualità di dipendenti statali non di ruolo, debbono, inoltre, presentare:

l) Attestazione dell'Amministrazione cui appartengono (o del direttore provinciale, se dipendenti dall'Amministrazione postale telegrafica), dalla quale risulti la durata del servizio civile effettivamente prestato e la dichiarazione che il concorrente non si è presentato ad altro concorso del genere, bandito dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che siano giornalieri dipendenti dall'Amministrazione postale telegrafica, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*), purchè nella attestazione di cui alla lettera *l*), risulti che già, a suo tempo, abbiano presentato il certificato o l'estratto dell'atto di nascita, nonchè il prescritto titolo di studio e la documentazione militare e delle benemerenze di guerra o della causa fascista, conformemente al disposto delle lettere *b*), *g*). Se detti documenti non furono, a suo tempo, presentati dal concorrente, dovranno essere prodotti a corredo della domanda e in conformità alle lettere *a*), *b*) e *g*).

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali civili, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*) e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

I concorrenti che si trovino sotto le armi per obblighi di leva potranno esibire, invece dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*), un certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro sana e robusta costituzione, esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. In difetto di detto certificato sono tenuti a presentare tutti i documenti prescritti.

Anche l'eventuale certificato del comandante del Corpo dev'essere rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Visto, *Il Ministro*: CIANO.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO.

Materie di esame scritto:

1. Diritto amministrativo.
2. *a*) Diritto civile;
   b) Codice di commercio (libro primo).
3. Scienza delle finanze.

Materie di esame orale:
Contabilità generale dello Stato;
Elementi di diritto penale;
Istituzioni di diritto corporativo e sindacale;
Nozioni generali di statistica;
Geografia delle comunicazioni;
oltre le materie di cui all'esame scritto.

Visto, *Il Ministro*: CIANO.

(2096)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorsi per esami a 500 posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione postale telegrafica, con contratto a termine, in 38 residenze.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi rispettivamente di guerra o della causa nazionale; e il regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani dei caduti rispettivamente in guerra o per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni; e il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, che approva le nuove tabelle organiche;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, che reca provvedimenti a favore degli ex combattenti del cessato ruolo telefonico;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, che reca norme per l'assunzione di personale ausiliario con contratto a termine;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente i limiti massimi di età per l'ammissione ai concorsi;

Ritenuto necessario assumere 500 impiegati ausiliari;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire i concorsi per l'anno 1934-XII;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 12 dicembre 1933-XII di S. E. il Capo del Governo, per ciascuna delle 38 residenze, elencate nell'allegato 1 del presente bando, sono indetti:

a) un concorso speciale a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, riservato, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli impiegati telefonici ex combattenti collocati in disponibilità dal 1° luglio 1926 e a riposo dal 1° luglio 1928;

b) un concorso per esami a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023.

I posti disponibili in ciascuna residenza sono quelli indicati nell'allegato 1; e saranno conferiti, con precedenza, ai sensi del seguente art. 9, al predetto personale ex telefonico.

I posti non occupati dal personale ex telefonico e quelli indicati nel concorso n. 30-A dell'allegato stesso saranno conferiti in ciascuna residenza, con le norme del medesimo art. 9, ai vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

Nel suddetto allegato 1, di contro a ciascuna residenza e al relativo numero di posti, è indicata la rispettiva sede di esami obbligatoria.

Art. 2.

Ai suddetti concorsi possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano sorpassato l'età di 29 anni.

Però, per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato ad anni 34; e per gli invalidi o mutilati di guerra o della causa nazionale e per i decorati al valor militare ad anni 43.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente ed ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sui detti limiti massimi di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente art. 1, e per gli aspiranti, che, alla data del presente decreto, già prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni. Questa concessione non è applicabile al personale delle ricevitorie, delle agenzie e delle collettorie telegrafiche, nonchè al personale degli uffici di 1ª classe, ad eccezione di quelli retti da impiegati di ruolo. Detto personale, pertanto, potrà prender parte ai predetti concorsi, se non ha superato il limite massimo indicato nei commi precedenti del presente articolo.

Ai sensi del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ai suddetti concorsi non possono partecipare le donne.

Art. 3.

Per partecipare ai concorsi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, gli aspiranti dovranno essere muniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure della licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado.

Il titolo di studio dev'essere stato conseguito in un Istituto Regio o pareggiato; non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato Impero austro-ungarico.

Art. 4.

La domanda d'ammissione ad uno dei suddetti concorsi deve essere redatta su carta da bollo da L. 5. I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato n. 2 al presente bando.

Nella domanda il concorrente dovrà precisare il numero del concorso e la rispettiva residenza, secondo le indicazioni di cui all'allegato n. 1; elencare tutti i documenti che presenta, ed apporre la propria firma, specificando, oltre il cognome, il nome e la paternità, anche il domicilio ed il recapito.

E' consentito di prender parte a concorsi per più residenze, limitatamente però a quelle che sono raggruppate, nell'allegato 1, contro ad *una stessa sede di esami;* ed in questa soltanto il *candidato dovrà presentarsi a sostenere le prove.*

E' quindi, *vietato di concorrere per residenze appartenenti a gruppi diversi;* e delle domande, eventualmente presentate dal candidato, per concorrere a residenze non appartenenti al gruppo nella cui sede di esami il candidato stesso si presenterà per sostenere gli esami, non si terrà alcun conto

Per concorrere a più residenze dello stesso gruppo, occorrono tante domande, ciascuna su carta da bollo da L. 5, quante sono le residenze del gruppo alle quali l'aspirante intende concorrere, allegando ad una sola domanda i prescritti documenti e facendo cenno, nelle altre, della domanda cui i documenti stessi sono allegati. Nella domanda documentata sarà, altresì, indicato l'ordine di preferenza delle residenze dello stesso gruppo, per le quali il candidato concorre.

La domanda documentata e le altre domande dovranno essere indirizzate al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi. Però, tali domande dovranno essere *presentate* o fatte *pervenire*, non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente decreto, alla *Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi*, che è indicata nell'allegato 1 come *sede di esame per i concorsi ai quali il candidato chiede di partecipare.*

Delle domande e dei documenti che, per *qualsiasi causa*, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non pervengano alla competente Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi sede di esami, entro il suddetto termine di 60 giorni e che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi.

Tuttavia, i concorrenti che risiedono nelle colonie potranno, entro il termine di 60 giorni suddetto, far pervenire la sola domanda di ammissione; però, dovranno produrre, almeno 10 giorni innanzi la prima prova degli esami, i documenti prescritti; altrimenti anche essi saranno esclusi dal concorso.

E' di esclusiva competenza del direttore di ciascuna Direzione provinciale sede di esami la verifica della regolarità e tempestività delle domande e dei prescritti documenti, nonchè l'ammissione o meno ai concorsi, tenuto conto anche delle informazioni assunte sui candidati stessi.

Art. 5.

Il direttore di ciascuna Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi sede di esami, avvertirà gli aspiranti della loro ammissione

o meno ai concorsi e dei giorni in cui avranno luogo le prove, ed esporrà contemporaneamente, nell'atrio della Direzione stessa, l'elenco degli ammessi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Art. 6.

L'esame, per tutti i concorsi di cui alla lettera b) del precedente art. 1, nelle varie residenze, consta di tre prove scritte, secondo il programma di cui all'allegato n. 3; ad eccezione dell'esame per il concorso n. 30-A di 10 posti nella sede di Roma, il quale consta di due prove scritte di una prova di disegno, secondo il programma di cui all'allegato n. 4.

Alla prova di disegno saranno ammessi soltanto i concorrenti del concorso n. 30-A, i quali abbiano ottenuto almeno sei decimi in ciascuna delle altre due prove scritte.

Art. 7.

In ciascuna sede di esami la Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 10, formerà tante distinte graduatorie quanti sono i concorsi che si svolgono, secondo l'allegato n. 1, nella stessa sede di esami, elencando i concorrenti di ciascun concorso secondo l'ordine dei punti della media dei voti conseguiti in ciascuna delle tre prove di esami, ed escludendo i concorrenti che non abbiano ottenuto in ciascuna prova almeno sei decimi e nella media delle prove stesse almeno sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, alle leggi 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 e, infine, all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 8.

I concorrenti ex telefonici, di cui al precedente art. 1, comma a), sono dispensati dall'esame.

Ciascuna delle Commissioni di cui al seguente articolo 10 valuterà complessivamente i precedenti di detto personale, assegnando a ciascun concorrente un voto espresso in decimi.

Non possono essere riassunti in servizio i concorrenti ex telefonici che abbiano riportato un voto minore di sei decimi.

Per ciascun concorso la graduatoria dei detti concorrenti sarà formata secondo l'ordine del punto riportato, e, in caso di parità, con l'osservanza delle norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 7.

Art. 9.

Per ciascuna residenza la Commissione di cui all'art. 10 assegnerà i posti messi a concorso per la residenza stessa, ai candidati che ne abbiano presentato la relativa domanda, dando la precedenza ai telefonici di cui all'art. 1, lettera a), secondo l'ordine della loro speciale graduatoria, disposta dal precedente art. 8.

I posti di ciascuna residenza non occupati dal personale ex telefonico saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 7, fermo restando:

a) che agli invalidi di guerra e ai minorati della causa nazionale, competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

b) che agli ex combattenti e agli iscritti ai Fasci di combattimento, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito, e in loro mancanza agli orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

I posti che, dopo tali assegnazioni, non fossero eventualmente coperti, potranno essere offerti dalla stessa Commissione ai concorrenti compresi in una qualsiasi graduatoria della stessa sede di esami, nell'ordine della media dei voti e con l'osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 10.

Per ogni singola sede di esami, sarà costituita una Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, composta di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 7°, presidente, e di due funzionari della stessa Amministrazione di grado non inferiore al 9°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado 9°.

Art. 11

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di cinque anni, e con la qualifica di impiegato ausiliario. Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata entro cinque giorni dalla data stabilita, o che non firmassero poi il contratto, di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati rinunciatari.

I posti che per tali cause non risultassero coperti potranno essere conferiti con le norme del precedente art. 9.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di risiedere, per tutta la durata del contratto, nella residenza in cui sono riusciti vincitori, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove.

Art. 12.

Agli impiegati ausiliari sarà corrisposta una paga giornaliera lorda di L. 17,75 se coniugati e di L. 16,90 se non coniugati, quando siano residenti in città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti; di L. 15,10 se coniugati e di L. 14,25 se non coniugati per i residenti in altre sedi.

A nessun candidato spettano competenze o rimborsi di spese di soggiorno e di viaggio per recarsi nella sede di esami, nè per raggiungere la residenza definitiva per l'assunzione al posto di impiegato ausiliario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO N. 1.

Ripartizione dei 500 posti nelle 38 residenze per le quali sono banditi i concorsi e relative sedi di esami.

Num. d'ordine	Residenza per la quale il concorso è bandito (1)	Numero dei posti di ciascun concorso	Direzione provinciale sede di esami alla quale devono essere indirizzate le domande
1	Alessandria.	8	Torino.
2	Novara.	7	
3	Torino	21	
4	Vercelli	11	
5	Bergamo	17	Milano.
6	Brescia.	9	
7	Como	10	
8	Milano	60	
9	Pavia	14	
10	Varese	7	
11	Belluno	6	Venezia.
12	Bolzano	13	
13	Padova.	13	
14	Trento	11	
15	Venezia.	21	
16	Verona	17	
17	Vicenza.	9	
18	Fiume	8	Trieste.
19	Gorizia	13	
20	Pola	10	
21	Trieste	16	

Num. d'ordine	Residenza per la quale il concorso è bandito (1)	Numero dei posti di ciascun concorso	Direzione provinciale sede di esami alla quale devono essere indirizzate le domande
22	Ferrara	11	Bologna.
23	Mantova	13	
24	Modena	7	
25	Parma	10	
26	Pesaro	8	
27	Piacenza	8	
28	Reggio Emilia	6	
29	Perugia	7	Roma.
30	Roma	46 (2)	
30-A	Roma	10 (3)	
31	Avellino	10	Napoli.
32	Napoli	8	
33	Bari	19	Bari.
34	Brindisi	7	
35	Taranto	7	
36	Messina	8	Palermo.
37	Siracusa	8	
38	Trapani	6	
	Totale N.	500	

(1) A norma del presente bando, il candidato può concorrere per più residenze, purchè siano comprese in uno stesso ed unico gruppo: e deve quindi sostenere le prove scritte soltanto presso la Direzione provinciale sede di esami stabilita di contro al gruppo stesso.

(2) Il concorso è riservato ai soli concorrenti con programma di cui all'allegato n. 3.

(3) Il concorso è riservato ai soli concorrenti con programma di cui all'allegato n. 4. E per esso occorre domanda legale, distinta da quella del concorso n. 30 per 46 posti nella stessa residenza.

Visto, *Il Ministro*: Ciano.

Allegato 2.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI

che il candidato deve unire alla domanda.

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 7, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

b) Diploma originale, o copia autenticata, di uno dei titoli indicati nell'art. 3 del bando.

E' tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto;

c) Certificato, su carta da bollo da L. 3, del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto, dal quale risulti che il candidato sia cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) Certificato, su carta da bollo da L. 3, di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10, legalizzato dal procuratore del Re;

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 3, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità. Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficio sanitario comunale, dovrà essere legalizzato dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi ad una visita sanitaria di controllo;

g) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare; o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e corredata dalla dichiarazione integrativa.

Gl'invalidi della guerra 1915-18 o della causa nazionale dimostreranno la loro qualità producendo il libretto di pensione o il decreto di concessione della pensione, ovvero copia autentica di uno dei detti documenti.

Gli orfani di guerra o dei caduti della causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dalle competenti autorità e debitamente legalizzato;

h) Certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione;

i) Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune stesso

I candidati celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare il detto certificato.

I concorrenti che già rivestano la qualità di dipendenti statali non di ruolo, debbono, inoltre presentare:

l) Attestazione dell'Amministrazione cui appartengono (o del direttore provinciale se dipendenti dall'Amministrazione postale telegrafica), dalla quale risulti la durata del servizio civile effettivamente prestato e la dichiarazione che il concorrente non si è presentato ad altro concorso del genere, bandito dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui all'art. 1 del presente bando, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-18 e alle benemerenze della causa fascista.

I concorrenti che siano giornalieri dipendenti dall'Amministrazione postale telegrafica sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*), purchè nella attestazione di cui alla lettera *l*), risulti che già, a suo tempo, abbiano presentato il certificato di nascita o l'estratto dell'atto di nascita, nonchè il prescritto titolo di studio e la documentazione militare e delle benemerenze di guerra o della causa fascista, conformemente al disposto delle lettere *b*) e *g*). Se detti documenti non furono, a suo tempo, presentati dal concorrente, dovranno essere prodotti a corredo della domanda e in conformità alle lettere *a*), *b*) e *g*).

I concorrenti che si trovino sotto le armi per obblighi di leva potranno esibire, invece dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*)

e *g*), un certificato, in carta da bollo da L. 3, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. In difetto di detto certificato sono tenuti a presentare tutti i documenti prescritti. Anche l'eventuale certificato del comandante del Corpo deve essere rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Visto, *Il Ministro*: CIANO.

ALLEGATO N. 3.

PROGRAMMA DI ESAME PER IMPIEGATO AUSILIARIO

(*Per tutti i concorsi, ad eccezione del concorso n. 30-A*).

Prima prova: Lingua italiana.

Una composizione di facile argomento, dalla quale possa desumersi la coltura generale del concorrente.

Nel voto si terrà conto della calligrafia, da giudicarsi dalla scrittura della composizione.

Seconda prova: Aritmetica.

Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari — Sistema metrico decimale — Numeri complessi — Rapporti e proporzioni — Regola del tre, semplice e composta — Interesse e sconto, semplici.

Terza prova: *a*) Geografica.

Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare — Colonie e possedimenti italiani — Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra.

Principali comunicazioni ferroviarie e marittime dell'Italia nell'interno e con l'estero.

b) Nozioni di elettricità e magnetismo.

Elettrizzazione — Conduttori e coibenti — Campo elettrico — Potenziale — Distribuzione della elettricità sui conduttori — Potere delle punte — Capacità — Condensatori — Pile elettriche più comuni — Forza elettromotrice — Intensità — Resistenza —Legge di Ohm — Corpi magnetici — Calamite — Campo magnetico — Fenomeni elettromagnetici — Elettrocalamite — Galvanometri — Bussola.

Cenni sulla telegrafia Morse.

N. B. — Il tema sarà diviso in due parti, una per la geografia e un'altra per l'eletttricità e magnetismo.

Visto, *Il Ministro*: CIANO.

ALLEGATO N. 4.

PROGRAMMA DI ESAME

per 10 posti di impiegato ausiliario in Roma

(di cui al concorso n. 30-A).

Prima prova: Lingua italiana { Secondo il programma di cui al-
Seconda prova: Aritmetica { l'allegato n. 3.
Terza prova: Disegno.

Disegno ornamentale, geometrico e di macchine.

N. B. — Il detto programma è riservato ai soli aspiranti al concorso di 10 posti per la residenza di Roma, di cui al n. 30-*A*, che ne abbiano fatto apposita domanda.

Visto, *Il Ministro*: CIANO.

(2097)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorsi per titoli a 1000 posti di agente subalterno ausiliario nell'Amministrazione postale telegrafica con contratto a termine, in 46 residenze.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra o della causa nazionale e il regolamento approvato col Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore della famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1922, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, che approva le nuove tabelle organiche dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, che reca provvedimenti a favore degli ex combattenti del cessato ruolo telefonico;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, che reca norme per l'assunzione di personale autiliario con contratto a termine;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente i limiti massimi di età per l'ammissione ai concorsi;

Ritenuto necessario assumere 1000 agenti subalterni ausiliari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 12 dicembre 1933-XII, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1934-XII;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Per ciascuna delle 46 residenze indicate nell'allegato 1 al presente decreto, sono banditi in esecuzione del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII:

a) un concorso speciale a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine, riservato ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli agenti subalterni telefonici ex combattenti, collocati a riposo dal 1° luglio 1928 dopo il biennio di disponibilità;

b) un concorso per titoli a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, riservato:

1° agli agenti subalterni giornalieri in servizio dell'Amministrazione postale e telegrafica alla data del presente decreto, escluse le donne e il personale addetto ai bassi servizi;

2° ai portalettere rurali effettivi nominati con decreto Ministeriale, escluse le donne,

3° ai fattorini alla dipendenza di uffici principali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e di uffici di prima classe gestiti da impiegati di ruolo, addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi postali;

4° ai fattorini in servizio delle ditte concessionarie del recapito dei telegrammi e degli espressi postali.

I concorrenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno avere, alla data del presente decreto, almeno un anno di effettivo servizio, presso l'Amministrazione o presso le ditte suddette.

Il servizio militare per obblighi di leva non è computato, ma non costituisce interruzione.

Art. 2.

I posti disponibili in ciascuna residenza sono quelli indicati nell'allegato 1 e saranno conferiti con precedenza ai sensi del seguente art. 8, n. 1, al personale ex telefonico previsto dall'art. 1.

I posti non occupati dal personale ex telefonico saranno conferiti in ciascuna residenza con le norme del n. 2 del citato art. 8 ai vincitori del concorso di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 1.

Art. 3.

Gli aspiranti tutti dovranno aver compiuto alla data del presente decreto il 18° anno di età e non aver superato il 29°.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato ad anni 34; e per gli invalidi o mutilati di guerra o della causa nazionale e per i decorati al valor militare, il limite anzidetto è elevato ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente e ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sui detti limiti massimi di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli ex telefonici di cui alla lettera *A*) del precedente art. 1 e degli aspiranti di cui

ai numeri 1, 2 e 3 della lettera *B*) dello stesso articolo 1, i quali, alla data del presente decreto, già prestino effettivo servizio da almeno due anni.

Tale concessione non è applicabile ai fattorini dipendenti dalle ditte concessionarie del servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi postali.

Art. 4.

Per partecipare ai suddetti concorsi gli aspiranti dovranno essere muniti della licenza di scuola elementare o del certificato di compimento della scuola stessa.

Sono ammessi i titoli di studio conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti ad uno di quelli sopra indicati.

Art. 5.

La domanda d'ammissione ad uno dei suddetti concorsi deve essere redatta su carta da bollo da L. 5. I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato n. 2 al presente bando.

Nella domanda il concorrente dovrà precisare la residenza per la quale concorre, elencare tutti i documenti che presenta ed apporre la propria firma, specificando oltre il cognome, il nome e la paternità, anche il domicilio e il recapito.

È consentito di prender parte a concorsi per più residenze. In tal caso occorrono tante domande, ciascuna su carta da bollo da L. 5, quante sono le residenze alle quali l'aspirante intende concorrere, allegando ad una sola delle domande i prescritti documenti e facendo cenno, nelle altre, della domanda cui i documenti stessi sono allegati.

Nella domanda documentata sarà, altresì, indicato l'ordine di preferenza delle varie residenze per le quali l'aspirante concorre.

Infine nella domanda stessa il concorrente dovrà dichiarare se eventualmente abbia preso o prenda parte ad altro concorso statale bandito dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

La domanda documentata e le altre domande dovranno essere indirizzate al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi ma presentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente decreto, alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi da cui il concorrente dipende.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non pervengano alla competente Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi da cui il concorrente dipende, entro il suddetto termine di 60 giorni e che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi

Art. 6.

Le Direzioni provinciali dovranno protocollare le domande di partecipazione al concorso man mano che pervengono e trasmetterle subito, di volta in volta, insieme coi documenti e col rapporto di cui all'articolo seguente alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (Servizio 2°, Divisione 1ª, Sezione 2ª) previa apposizione su di esse del bollo con la data di accettazione, la trascrizione degli estremi del protocollo e la firma del direttore provinciale.

Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande, le Direzioni invieranno pure:

1° un elenco del personale ex telefonico di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto;

2° un elenco generale ed alfabetico degli altri concorrenti.

Art. 7.

Per ciascuno dei concorrenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 della lettera *B*) del precedente art. 1, le Direzioni provinciali compileranno un breve rapporto sui precedenti di servizio, precisandone anche la durata.

Per i concorrenti di cui al n. 4 della lettera *B*) del precedente art. 1, il rapporto dovrà essere compilato con la scorta di informazioni da richiedersi, a cura delle Direzioni medesime, alle ditte concessionarie del recapito dei telegrammi e degli espressi postali.

Art. 8.

Una Commissione, di nomina ministeriale formerà:

1° tante distinte graduatorie degli ex telefonici, che riterrà meritevoli, quanti sono i concorsi di cui al precedente art. 1, valutando complessivamente i precedenti di servizio dei concorrenti;

2° tante distinte graduatorie di merito quanti sono i concorsi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 per i concorrenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4, valutando complessivamente per ciascun concorrente i precedenti di servizio in base al rapporto di cui all'art. 7 ed elencando i concorrenti di ciascun concorso secondo l'ordine di graduatoria.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 21 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n 1706, e infine all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

I posti disponibili in ciascuna residenza non occupati dal personale ex telefonico verranno assegnati ai concorrenti che ne abbiano presentato la relativa domanda, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fermo restando:

a) che agli invalidi di guerra e ai minorati della causa nazionale, competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

b) che agli ex combattenti e agli inscritti ai Fasci di combattimento, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o anche posteriormente, se fregiati del distintivo di ferito, e in loro mancanza, agli orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

I posti che dopo tali assegnazioni non fossero eventualmente coperti potranno essere conferiti dalla Commissione, ai concorrenti compresi in una qualunque delle graduatorie suddette, nell'ordine della valutazione complessiva riportata e con l'osservanza delle norme predette.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di cinque anni e con la qualifica di agente subalterno ausiliario

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata entro i cinque giorni dalla data di chiamata in servizio o che non firmassero poi il contratto di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n 2023, saranno dichiarati rinunciatari.

I posti che per tali cause non risultassero coperti, potranno essere conferiti con le norme del precedente art. 8, ultimo alinea.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di risiedere, per tutta la durata del contratto, nella residenza in cui sono riusciti vincitori, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirsi altrove.

Art. 10.

Agli agenti subalterni ausiliari sarà corrisposta una paga giornaliera lorda di L. 15,10 se coniugati, e di L. 14,25 se non coniugati, quando siano residenti in città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti; e L. 12,55 se coniugati, e di L. 11,70 se non coniugati, quando siano residenti in altre città

A nessun concorrente competono compensi o rimborsi per spese di viaggio per raggiungere la sede fissata.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1934 Anno XII

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO N. 1.

RIPARTIZIONE DEI 1000 POSTI
NEI 46 CONCORSI E RELATIVE SEDI.

Sedi	Numero dei posti	Sedi	Numero dei posti
Alessandria	8	Novara	12
Aquila	6	Padova	10
Bari	12	Palermo	28
Bergamo	8	Parma	5
Bologna	49	Perugia	6
Brescia	10	Pola	5
Brindisi	5	Reggio Emilia	4
Cagliari	14	Roma	206
Catania	9	Rovigo	4
Chieti	6	Sassari	5
Como	16	Siena	5
Cremona	4	Taranto	7
Cuneo	7	Torino	47
Firenze	51	Trapani	4
Fiume	8	Treviso	4
Foggia	15	Trieste	37
Forlì	6	Udine	9
Genova	86	Venezia	37
Gorizia	5	Vercelli	5
Imperia	6	Verona	9
Lecce	5	Vicenza	5
Livorno	10		
Messina	7		
Milano	111		1000
Napoli	82		

Visto, *Il Ministro*: CIANO.

ALLEGATO N. 2.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI,
che il concorrente deve unire alla domanda.

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 7, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

b) diploma originale o copia autenticata, dalla competente autorità scolastica redata in carta legale, del titolo di studio di cui all'art. 4 del decreto-bando di concorso;

c) certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal Prefetto, da cui risulti che il concorrente è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal Comune di abituale residenza, legalizzato dal prefetto, comprovante la regolare condotta morale, civile e politica del concorrente;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10, legalizzato dal procuratore del Re;

f) certificato medico redatto su carta da bollo da L. 3, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità. Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale dovrà essere legalizzato dal podestà; la cui firma sarà autenticata dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

I concorrenti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno esibire un certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi ad una visita sanitaria di controllo;

g) copia del foglio matricolare militare o del congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, o certificato d'iscrizione nelle liste di leva, per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva stessa.

Il servizio militare prestato durante la guerra 1915-18 dovrà essere comprovato mediante copia del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra e corredata della eventuale dichiarazione integrativa.

Gli invalidi della guerra 1915-18 o della causa nazionale dimostreranno la loro qualità producendo il libretto di pensione o il decreto di concessione della pensione, ovvero copia autentica di uno dei detti documenti.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato redatto su carta legale da L. 3, rilasciato dalle competenti autorità, debitamente legalizzato;

h) certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza di esso ai Fasci di combattimento od ai Fasci giovanili, con la precisa indicazione dell'anno, mese e giorno della relativa iscrizione;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune stesso (soltanto i coniugati con o senza prole, e per i vedovi con prole).

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per obbligo di leva potranno esibire invece dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*) un certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. In difetto di tale certificato sono tenuti a presentare i documenti suddetti. Anche l'eventuale certificato del comandante del corpo deve essere rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) *f*) ed *h*), nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-18 o alle benemerenze della causa fascista.

I concorrenti indicati ai nn. 1, 2 e 3, della lettera *B*) dell'art. 1 sono dispensati dal presentare i documenti prescritti dalle lettere *a*), *b*) e *g*) del presente allegato 2, semprechè abbiano già esibito per l'ammissione in servizio il certificato di nascita, il titolo di studio di cui alla lettera *b*), i documenti militari e delle eventuali benemerenze di guerra o della causa fascista di cui alla lettera *g*) e semprechè tutti i predetti documenti si trovino in possesso dell'Amministrazione.

Visto, *Il Ministro*: CIANO.

(2098)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.